

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3771 del 30/06/2025 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 intestata a IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2025-3933 del 30/06/2025 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | Elena Montepaone |

Questo giorno trenta GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 intestata a IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018, come successivamente aggiornata e volturata in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti;

Dato atto che tale decreto all'art. 8, comma 1 prevedeva che, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al medesimo, il produttore dell'aggregato recuperato, entro il 25/03/2025, presentasse all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che nelle more dell'adeguamento, l'art.8 (“norme transitorie e finali”) del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni in essere;

Visto che in data 20/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/53855 del 21/03/2025, inerente all'aggiornamento della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127 del 28/06/2024.

Dato atto che con PEC del 21/03/2025 avente PG/2025/54366 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che con nota PG/2025/0088042 del 13/05/2025 sono state richieste integrazioni;

Dato atto che in data 12/06/2025 è stata trasmessa la documentazione richiesta, acquisita da Arpae al PG/2025/111454 del 20/06/2025.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale e successiva documentazione integrativa, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento "Iscrizione al registro imprese che recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." acquisite in data 23/06/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 30/04/2025, la Società Impianti Cave Romagna S.r.l. risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 avente ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018, come successivamente aggiornata e volturata in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli

incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale in Comune di Rimini (RN), Via Emilia n. 113. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Cesena, Via San Mamante n. 3768”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/02/2018, come successivamente aggiornata e volturata in favore di IMPIANTI CAVE ROMAGNA SRL, **come segue:**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e s.m.i..
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta Impianti Cave Romagna S.r.l. è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170904 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) e EER 170302 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale di Arpae S.A.C. n. DET-AMB-2018-518 del 01/02/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 12/02/2018 prot. n. 6446 alla Società Cooperativa Braccianti Riminese, aggiornata con Determinazione dirigenziale di Arpae DET-AMB-2018-5304 del 15/10/2018 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 25/10/2018 prot. n. 18400, successivamente aggiornata con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2019-820 del 20/02/2019 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 05/03/2019 prot. n. 35913, infine volturata con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2019-1048 del 05/03/2019 in favore della Società IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l., per l'impianto nel Comune di Cesena (FC), via San Mamante n. 3768 (U.M.I. CBR);

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in oggetto per l'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024, che prevede:

- per il codice EER 170302, la ditta ha previsto la doppia possibilità di conformità al D.M. 69/2018 o al D.M. 127/2024;
- un nuovo assetto impiantistico con relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata "Elaborato 2 - Schema planimetrico dell'impianto - scala 1:500" - Revisione giugno 2025, acquisita da Arpae al PG/2025/111454 del 20/06/2025, e l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024;

Dato atto che l'art. 8 ("norme transitorie e finali"), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto"*;

Considerato che con atto n. 28 del 30/01/2018 il Comune di Cesena aveva deliberato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99, sul progetto di coltivazione e sistemazione del Polo Estrattivo 24 "San Carlo" sito in Via San Mamante, località San Carlo, presentato dalle Ditte CI.BI. srl, CO.GE.RO.srl, C.B.R. Società Cooperativa Braccianti Riminese, poiché il progetto stesso, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 24 gennaio 2018, è risultato nel complesso ambientalmente compatibile;

Valutato che la comunicazione di modifica di AUA in oggetto per l'adeguamento ai sensi del D.M. 127/24:

- si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo stata prevista dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative e non comportando altre modifiche oltre a tale recepimento;
- non rientra, per le motivazioni di cui sopra, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)", e pertanto non necessita di essere preventivamente assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'atto n. 28 del 30/01/2018 del Comune di Cesena.

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG/2025/111454 del 20/06/2025, denominato "Elaborato 2 - Schema planimetrico dell'impianto - scala 1:500" - Revisione giugno 2025, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- La Ditta **IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l.** (C.F./ P.IVA: 01851940401) con sede legale in Comune di Cesena (FC), via P. Turrone n. 235, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito nel Comune di Cesena (FC), via San Mamante n. 3768 (U.M.I. CBR).
- L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nel **Comune di Cesena (FC), via San Mamante n. 3768 (U.M.I. CBR)**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

| DESCRIZIONE DEI RIFIUTI | | QUANTITATIVI MASSIMI | | ATTIVITÀ DI RECUPERO | |
|--|------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 | Codici EER | MESSA IN RISERVA | Recupero annuo (t) | Operazioni di recupero consentite | Caratteristiche end of waste |

| D.M. 05/02/1998 | | Stoccaggio istantaneo (t) | Stoccaggio annuo (t) | | | |
|---|--------|--|-------------------------------------|---------------|--|--|
| 7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto | 170904 | 1.500 | 10.000 | 10.000 | R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24) | Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024 |
| 7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti piattelli per il tiro al volo | 170302 | 4.000 | 40.000 | 40.000 | R13 R5 (ai sensi del D.M. 69/18) R5 (ai sensi del D.M. 127/24) | Granulato di conglomerato bituminoso conforme al D.M. 69/2018 Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024 |
| Totale (t) | | 5.500 | 50.000 | 50.000 | | |

L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 e al D.M. 28 marzo 2018 n. 69. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al D.M. 05.02.98 e s.m.i.

- d) Considerato che nel medesimo Polo estrattivo 24 "SAN CARLO" è presente un altro impianto di recupero rifiuti inerti di titolarità della ditta IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.r.l., il quantitativo massimo annuale dei rifiuti appartenenti alle tipologie 7.1 e 7.6 dell'impianto in oggetto (UMI ex C.B.R.) sommato ai quantitativi massimi annuali appartenenti alle medesime tipologie dell'impianto autorizzato con AUA adottata con DET-AMB-2018-5314 del 15/10/2018 e s.m.i. (U.M.I. ex CO.GE.RO) non può superare complessivamente il quantitativo massimo ammesso dall'Allegato 4 del D.M. 05.02.98 per l'esercizio in procedura semplificata per le rispettive tipologie (7.1: 120.000 t/anno e 7.6: 97.870 t/anno).
- e) I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla tipologia 7.1 sopra riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.
- f) Il materiale derivante dall'**operazione di recupero R5** effettuata sul rifiuto costituito da conglomerato bituminoso classificato con codice EER 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* appartenente alla tipologia 7.6, cessa di essere considerato rifiuto qualora soddisfatti i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 69/18 e venga pertanto qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso", **oppure** i criteri previsti dall'art. 3 del **D.M. 127/2024** e venga pertanto qualificato come "aggregato recuperato". Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo le modalità previste dalla suddetta normativa (art. 4, comma 1 del D.M. 69/18 oppure art. 5, comma 2 del D.M. 127/24) e inviata ad Arpae AAC Est – SAC di Forlì-Cesena e Arpae APA Est – Distretto Territoriale di Forlì-Cesena.
- g) Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l'indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.
- h) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024 e dal D.M. 69/2018, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.